

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 113° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 1991

**Presidenza del Presidente CASSOLA  
indi del Vice Presidente VETTORI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Modificazioni alla legge 4 aprile 1964,  
n. 171, concernente norme per la disciplina  
e la vendita delle carni fresche e congelate.  
Abrogazione del divieto di vendita, negli  
stessi spacci, di carni equine e carni di altre  
specie di animali» (2551),  
**(Discussione e rinvio)**

##### **PRESIDENTE:**

- CASSOLA, (PSI) .....	Pag. 2
- VETTORI, (DC) .....	3, 4
CARDINALE (PDS) .....	4
FOSCHI (DC), relatore alla Commissione ....	2

**Presidenza del Presidente CASSOLA**

*I lavori hanno inizio alle ore 9,50.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, concernente norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate. Abrogazione del divieto di vendita, negli stessi spacci, di carni equine e carni di altre specie di animali» (2551)**

(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, concernente norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate. Abrogazione del divieto di vendita, negli stessi spacci, di carni equine e carni di altre specie di animali».

Prego il senatore Foschi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**FOSCHI, relatore alla Commissione.** Onorevoli senatori, il disegno di legge n. 2551, del 3 dicembre 1990, di iniziativa del Governo, oggi al nostro esame, concerne modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, in ordine alle norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate, con particolare riferimento all'abrogazione del divieto di vendita nei medesimi spacci di carni equine e carni di altre specie di animali.

Vi è da rilevare che la normativa che disciplina tale materia risale al Regolamento per la Vigilanza Sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, riguardante l'autorizzazione e l'apertura di spacci per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata.

Tale Regolamento poneva in essere due divieti di carattere igienico-sanitario. Il primo relativo alla vendita nel medesimo spaccio di carne di bassa macelleria, nonchè carni destinate al libero consumo; il secondo riguardante la vendita nel medesimo spaccio di carni appartenenti alle diverse specie animali e carni equine.

A distanza di ben sessantatrè anni dalla citata legge 20 dicembre 1928, anche il successivo provvedimento legislativo 4 aprile 1964, n. 171, che ha dettato una nuova disciplina più elastica in materia di vendita delle carni fresche e congelate, manteneva tuttavia il divieto riguardante la vendita negli stessi spacci di carni appartenenti a diverse specie animali e carni equine.

**Presidenza del Vice Presidente VETTORI**

Premesso quanto sopra, la relazione che accompagna il disegno di legge n. 2551, al nostro esame, evidenzia opportunamente la profonda evoluzione riscontrata, specie negli ultimi anni, sia per ciò che concerne la vendita di carni di bassa macelleria, la cui consistenza risulta essere sempre più marginale, sia per quanto riguarda la vendita di carni equine che si sono affrancate dalla discriminazione igienico-sanitaria in cui erano tenute nel passato.

Infatti, per questo ultimo aspetto vi è da notare che, mentre nel passato esisteva il fondato timore per malattie a sfondo gastroenterico tipiche degli equini di età avanzata e fisicamente deteriorati per una loro eccessiva utilizzazione lavorativa che si concludeva con il loro abbattimento, queste preoccupazioni allo stato attuale possono considerarsi largamente superate, in quanto vengono macellati per la quasi totalità equini di giovane età provenienti dagli allevamenti in progressiva espansione.

Tutto ciò tiene anche conto che gli equini di allevamento oltre alla giovane età presentano un ottimo stato di nutrizione e sono oggetto di analisi complementari, quale l'esame batteriologico da parte dei competenti ispettori delle carni, capaci di consentire positivi giudizi e determinazioni di carattere igienico-sanitario, anche di fronte ai casi di dubbia attendibilità.

A conforto di questa tesi, che sostiene essere superate le motivazioni della discriminazione igienico-sanitaria nei confronti delle carni equine, è il caso di rilevare che la stessa normativa vigente in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e di importazione delle stesse dai Paesi terzi, ha superato qualsiasi distinzione tra carni della specie bovina, suina, ovicaprina ed equina, per quanto riguarda le condizioni sanitarie e di produzione, così come quelle relative alla lavorazione, al deposito e al loro trasporto.

È anche il caso di annotare che lo stesso Consiglio superiore di sanità, presa in esame la materia nella sua seduta del 7 luglio 1988, ha convenuto che le carni equine possono essere tranquillamente vendute assieme alle altre carni.

Ciò è quanto tende a stabilire il presente disegno di legge, che consta di tre articoli che hanno per obiettivo la modificazione della vigente disciplina igienico-sanitaria della vendita delle carni, con l'abrogazione del divieto in argomento, relativo alle carni equine, stabilendo altresì, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà per i titolari di autorizzazione commerciale per la vendita di carni equine di vendere anche le carni di altre specie animali.

Per le annotazioni suesposte, è opinione del relatore che il presente provvedimento, che peraltro non comporta alcuna spesa per lo Stato, possa essere rapidamente approvato dal Parlamento, per razionalizzare da questo punto di vista il mercato delle carni anche per un'armonizzazione con il livello internazionale.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Debbo ricordare che le Commissioni competenti non hanno ancora espresso i prescritti pareri.

CARDINALE. Voglio anzitutto precisare che esprimo apprezzamento per il testo al nostro esame. Nello stesso tempo però debbo rilevare che il parere della Commissione sanità è fondamentale: infatti negli scaffali delle macellerie le diverse carni devono essere separate e devono mostrare chiaramente un cartellino che ne specifica il tipo. Perciò, prima di procedere alla votazione del provvedimento, è indispensabile acquisire il parere delle Commissioni consultate.

PRESIDENTE. Ritengo estremamente fondate le osservazioni del senatore Cardinale.

Pertanto, propongo di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in attesa dei pareri richiesti.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 10,15.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA